

**STATUTO**  
**dell'Associazione "IIDEA - Italian Interactive & Digital Entertainment Association"**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

È costituita un'Associazione denominata "IIDEA - Italian Interactive & Digital Entertainment Association" contraddistinta da un marchio che verrà regolarmente depositato.

**Art. 2 - SEDE**

L'Associazione ha sede nel comune di Milano, Piazzale Cadorna n. 2.  
Sedi secondarie potranno essere istituite dal Consiglio Direttivo.

**Art. 3 - DURATA**

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

**Art. 4 - SCOPO SOCIALE**

Gli scopi della Associazione sono i seguenti, con esclusione di ogni fine di lucro: raccogliere, rappresentare, esprimere e dare effetto agli interessi ed alle opinioni dei Soci in tutte le sedi opportune;

promuovere il progresso e la divulgazione della cultura del videogioco, del software di intrattenimento e degli apparati hardware per la fruizione dei medesimi prodotti, anche mediante l'organizzazione di conferenze, mostre, convegni, fiere, iniziative pubblicitarie e di comunicazione, nonché ogni altro evento o iniziativa appropriata operando, se del caso, con persone fisiche e giuridiche, quali Associazioni di settore, sia italiane sia estere, Istituti di cultura a carattere nazionale o territoriale, Autorità pubbliche competenti ed enti vari;

raccogliere e diffondere fra i Soci ed il pubblico i dati statistici e di altro tipo concernenti il mercato del videogioco, del software di intrattenimento e degli apparati hardware per la fruizione dei medesimi prodotti;

stabilire e mantenere interscambi informativi e relazioni con analoghe associazioni presenti sul territorio nazionale o all'estero e ciò al fine precipuo di realizzare in maniera coordinata lo scopo sociale;

promuovere lo studio di ogni questione legale, tecnica, commerciale o economica relativa allo sviluppo, produzione, marketing e distribuzione in qualsiasi forma, anche on-line, del videogioco, del software di intrattenimento e degli apparati hardware per la fruizione dei medesimi prodotti; fornire informazioni legislative e giurisprudenziali a livello nazionale, comunitario ed internazionale a favore dei Soci;

fornire all'utenza le informazioni più opportune al fine di favorire un corretto uso del videogioco, del software di intrattenimento e degli apparati hardware per la fruizione dei medesimi prodotti, anche attraverso l'interscambio con le associazioni di pediatria e di psicologia infantile;

contrastare le attività o le iniziative tendenti all'abuso dei diritti del videogioco, del software di intrattenimento e degli apparati hardware per la fruizione dei medesimi prodotti.

adire l'Autorità Giudiziaria, presentando denunce, querele, esposti, o altri atti formali, per la tutela dei diritti collettivi degli associati, per qualsiasi titolo. In via meramente esemplificativa, potranno essere segnalate all'Autorità Giudiziaria condotte integranti i reati previsti e puniti dalla L. n. 633 del 22 aprile 1941, così come successivamente

modificata, dagli artt. 473 e 474 c.p., ed in generale tutte le violazioni in materia di diritto d'autore, ovvero ipotesi di ricettazione (art. 648 c.p.) dei beni provento dei predetti reati ed in generale ogni comportamento in qualche modo connesso o collegato a possibili lesioni dei diritti d'autore degli associati; adire in giudizio, iure proprio quale ente esponenziale della categoria, per le ipotesi di fatti che rechino pregiudizio alla categoria stessa e possano ostacolare la realizzazione degli scopi perseguiti dall'Associazione nell'interesse dei Soci; costituirsi parte civile nei procedimenti penali in tutti i casi descritti nei punti precedenti, e quindi sia per la violazione dei diritti collettivi dei Soci sia per la lesione degli interessi perseguiti dall'Associazione stessa, così come sopra indicati, anche al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla frustrazione e afflizione dei predetti fini perseguiti dall'Associazione. Dall'attività della Associazione si intende esclusa la trattazione di ogni questione riguardante i rapporti concorrenziali dei Soci fra di loro. L'Associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi in autonomia e indipendenza. L'attività dell'Associazione e quella dei Soci dovrà tener conto di un Codice Etico, che verrà all'uopo redatto.

#### **Art. 5 - SOCI ORDINARI**

Possono far parte dell'Associazione le imprese, in qualsiasi forma costituite ed operanti, che si occupano in forma prevalente di sviluppo, produzione, edizione, promozione e/o distribuzione in via esclusiva di software videoludico, di prodotti multimediali e, più in generale, di intrattenimento; che siano titolari di piattaforme hardware e/o online dedicate alla fruizione e/o distribuzione degli stessi; nonché organizzatori di eventi esports e team esports.

I Soci Ordinari partecipano alle Assemblee con diritto di voto.

I Soci Ordinari sono divisi in quattro categorie:

**Soci PO (Platform Owner)** - imprese che siano titolari o di piattaforme hardware e/o online dedicate alla fruizione e/o distribuzione di software videoludico e di prodotti multimediali e più in generale di intrattenimento.

**Soci P (Publisher)** - imprese che si occupano in forma prevalente dell'edizione, promozione, distribuzione in via esclusiva di software videoludico e prodotti multimediali e più in generale di intrattenimento.

**Soci D (Developer)** – imprese che si occupano in forma prevalente di sviluppo e produzione di software videoludico e prodotti multimediali e più in generale di intrattenimento, costituiti sotto forma di impresa individuale o collettiva, nonché liberi professionisti, secondo i criteri di definizione delineati nelle disposizioni attuative dello Statuto.

**Soci E (Esports)** – imprese che si occupano in forma prevalente di organizzazione di eventi esports e team esports, costituiti sotto forma di impresa individuale o collettiva secondo i criteri di definizione delineati nelle disposizioni attuative dello Statuto.

#### **Art. 6 - SOCI ADERENTI**

Il Consiglio Direttivo può, a proprio insindacabile giudizio, riconoscere a persone fisiche e/o a persone giuridiche che si occupano del software videoludico, dei prodotti multimediali, nonché degli apparati hardware per la fruizione delle opere indicate, la qualifica di Socio Aderente.

I Soci Aderenti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

I Soci Aderenti non possono candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo e/o degli altri organi associativi diversi dall'Assemblea.

#### **Art. 7 - SOCI ONORARI**

Su istanza del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria può deliberare l'ammissione di Soci Onorari.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Onorari le persone fisiche che abbiano raggiunto una chiara fama ed un indiscutibile prestigio nell'ambito del settore merceologico di riferimento dell'Associazione stessa.

I Soci Onorari partecipano all'Assemblea senza diritto di voto e non possono candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo e/o degli altri organi associativi diversi dall'Assemblea.

#### **Art. 8 - ASSUNZIONE O PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO O ADERENTE**

Il soggetto che intende assumere la qualità di Socio Ordinario o Aderente deve richiedere e compilare l'apposito modulo contenente la domanda di ammissione ed inviarlo in originale alla Segreteria Generale dell'Associazione allegando, in caso di persona giuridica, la seguente documentazione:

- copia del certificato di iscrizione della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) rilasciato alla data della richiesta da cui risultino i dati identificativi dell'azienda e della società capogruppo, ove esistente, ivi compreso l'oggetto sociale;
- la documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, attestante il possesso del requisito di cui al primo comma del precedente art. 5. La domanda di ammissione deve in ogni caso contenere la dichiarazione di accettazione delle norme dello Statuto, delle disposizioni attuative dello Statuto e del Codice Etico. Il Direttore Generale istruisce la domanda e verifica, anche con l'ausilio di revisori esterni, la conformità allo Statuto e al Codice Etico della documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti di ammissione anche con riferimento alla capogruppo, ove esistente. Sulla domanda delibera liberamente ed insindacabilmente il Consiglio Direttivo sentito, ove richiesto, il parere del Comitato Etico, istituito con l'omonimo Codice. In ogni caso, la domanda di ammissione è discussa nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla data di ricevimento del modulo e della documentazione.

La domanda di ammissione non può, in ogni caso, essere accolta:

- in assenza del requisito previsto al primo comma del precedente art. 5;
- nel caso di documentazione insufficiente e/o dichiarazioni mendaci.

Il Consiglio Direttivo delibera, altresì, a seguito di valutazione di domanda scritta del candidato, il passaggio di un Socio da una all'altra categoria di Soci, sempre che ne sussistano i requisiti.

I Soci hanno titolo ad esercitare i propri diritti e doveri in relazione al presente Statuto solo se in regola con il pagamento del contributo annuale, deliberato di anno in anno dall'Assemblea nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 9.

Salvo quanto sopra, la qualifica di Socio si perde:

- al venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- per dimissioni formulate per iscritto al Presidente;
- per mancato pagamento del contributo annuale nei termini stabiliti;
- per violazione delle norme a tutela del diritto d'autore e della proprietà industriale.

L'esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

La perdita della qualifica di Socio Ordinario o Aderente non comporta la restituzione del contributo corrisposto per l'esercizio in corso.

#### **Art. 9 - CONTRIBUTI**

L'Assemblea Ordinaria determina di anno in anno, entro i due mesi successivi all'inizio dell'esercizio sociale, il contributo dovuto dai Soci Ordinari ed Aderenti, su proposta del Consiglio Direttivo e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni attuative dello Statuto, che dovranno in ogni caso tener conto della capacità contributiva di ciascun Socio.

Su proposta di uno o più Soci, l'Assemblea potrà deliberare di accettare il versamento di eventuali contributi straordinari da parte dei medesimi Soci finalizzati al compimento di specifiche attività da parte dell'Associazione.

Il versamento dei contributi non crea quote indivise di partecipazione rivalutabili o trasmissibili a terzi.

#### **Art. 10 - ORGANI SOCIALI**

L'Associazione opera mediante i seguenti organismi:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente;
- Vice Presidente/Vice Presidenti (facoltativi);
- Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
- Collegio dei Proviviri (facoltativo);
- Tesoriere.

#### **Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci. È Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria dell'Associazione:

- delibera sull'indirizzo, fissa gli obiettivi generali dell'Associazione e gli obiettivi che devono essere perseguiti dal Consiglio Direttivo nel corso dell'esercizio;
- approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il Bilancio consuntivo con la Relazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre;
- approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il Bilancio previsionale dell'esercizio successivo;
- elegge tra i Soci Ordinari i membri del Consiglio Direttivo secondo i criteri di cui all'art. 12;
- elegge il Presidente e il Vice Presidente / i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo, secondo i criteri indicati agli artt. 13 e 14;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti secondo i criteri indicati all'art. 15;
- elegge il Collegio dei Proviviri, secondo i criteri indicati all'art. 16;
- elegge il Tesoriere dell'Associazione;
- determina i contributi a carico dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento del Consiglio Direttivo nei casi di mancato raggiungimento del numero minimo di riunioni previste per ciascun anno di esercizio;
- delibera su tutte le questioni e problematiche di competenza del Consiglio Direttivo poste all'attenzione dell'Assemblea dallo stesso Consiglio Direttivo ed approva la relazione annuale di chiusura del medesimo Consiglio Direttivo sull'attività realizzata e gli obiettivi raggiunti nell'esercizio precedente.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 per il caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo di delega, della metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto e del Codice Etico;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo di delega, dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli stessi.

L'Assemblea Straordinaria delibera con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.

I Soci che intervengono in Assemblea (Ordinaria o Straordinaria) devono essere in regola con il pagamento del contributo annuale.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, ed in seduta ordinaria e/o straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o che venga richiesto da almeno un decimo dei Soci che rappresenti un numero di almeno tre Soci aventi diritto di voto.

Le eventuali modifiche allo Statuto e al Codice Etico potranno essere presentate dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa, oppure su proposta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe che dovranno essere conferite nominativamente al singolo Socio ed in relazione alla specifica riunione dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai Soci a mezzo di lettera semplice almeno venti giorni prima, o a mezzo telegramma, fax o e-mail, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

L'avviso deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione assembleare, che può essere indetta anche in pari data rispetto alla prima, ma posticipata almeno di un'ora.

Le votazioni concernenti l'elezione degli organi associativi o più in generale le votazioni riguardanti persone fisiche devono avvenire a scrutinio segreto.

Le deliberazioni assunte devono essere formalizzate in apposito verbale, redatto dal Presidente dell'Assemblea o da persona da questo incaricata in qualità di segretario, nel quale si dia conto della regolarità della costituzione e dei risultati delle votazioni. Anche i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Provisori debbono essere informati delle riunioni ed invitati a partecipare, con diritto di intervento sulle problematiche attinenti alle loro funzioni.

È facoltà del Presidente dell'Associazione invitare alle riunioni dell'Assemblea, in via permanente o volta per volta, singole persone, in ragione del contributo che possono dare alla riunione. Gli invitati non hanno diritto di voto, ma possono intervenire nel dibattito.

## **Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 8 (otto) membri nominati come segue.

Se i Soci Ordinari appartenenti alla categoria PO forniscono sufficienti candidature, l'Assemblea deve eleggere 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo tra i candidati

presentati dai Soci Ordinari appartenenti alla categoria PO. 2 (due) membri devono essere eletti tra i candidati presentati dai Soci Ordinari appartenenti alla categoria P. 1 (un) membro deve essere eletto tra i candidati presentati dai Soci Ordinari appartenenti alla categoria D. 1 (un) membro deve essere eletto tra i candidati presentati dai Soci Ordinari appartenenti alla categoria E.

Più in particolare, con riferimento alla categoria P, in presenza di sufficienti candidature, 1 (uno) dei 2 (due) membri dovrà essere eletto tra i candidati presentati dai Soci Ordinari appartenenti alla categoria P il cui fatturato annuo sia superiore all'importo massimo previsto nella tabella del Regolamento di Attuazione relativa alla determinazione delle quote associative e all'attribuzione dei voti in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo così composto nomina nella prima seduta di insediamento un ulteriore consigliere, scelto tra i non soci a cui sarà attribuito altresì l'incarico di Direttore Generale ai sensi del successivo articolo 17.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

I Consiglieri uscenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente. L'avviso di convocazione deve pervenire ai consiglieri a mezzo di lettera semplice almeno sette giorni prima, o a mezzo telegramma, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio si riunisce anche a seguito di autoconvocazione decisa nella precedente seduta. Sono considerate comunque valide anche senza avviso di convocazione, le riunioni tenute dal Consiglio Direttivo alla presenza di tutti i consiglieri e dell'organo di revisione, se nominato. È altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza o teleconferenza. In questo caso, il segretario è nominato dal Presidente ed è presente accanto al Presidente per la redazione del verbale.

Il Consiglio Direttivo, constatata la definitiva fuoriuscita, per qualsiasi motivo, di uno dei suoi membri dal medesimo organo informa prontamente l'Assemblea, la quale, eventualmente riunitasi anche solo allo scopo, dovrà eleggere il membro in sostituzione, fermi restando i criteri stabiliti nel presente articolo.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio in carica. Quanto previsto al precedente comma troverà altresì applicazione in caso di dimissioni dalla carica o dall'incarico nell'ambito della persona giuridica che lo aveva designato.

Il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti poteri:

- stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e decide i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- dirige l'attività associativa nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- elabora il progetto di bilancio consuntivo, la relazione al progetto di bilancio consuntivo e il progetto di bilancio previsionale e la relazione annuale di chiusura sull'attività realizzata e gli obiettivi raggiunti nell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea;
- elabora le disposizioni attuative dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sugli atti di gestione straordinaria;
- delibera sulle domande di ammissione all'Associazione;
- delibera sull'esclusione dei Soci e sulle altre sanzioni previste dal Codice Etico;
- nomina e scioglie Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi;
- definisce le direttive per la struttura e per l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;

- nomina un Direttore Generale al quale può demandare parte delle sue attribuzioni per il periodo e nei limiti del mandato conferito;

- esercita, in caso di urgenza, i poteri che spettano all'Assemblea, alla quale deve tuttavia riferire alla prima riunione successiva.

Il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente; può riunirsi inoltre ogni volta che il Presidente, il Direttore Generale o almeno due dei componenti del Consiglio Direttivo stesso o il Collegio dei Revisori lo ritengano opportuno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte in presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In casi di parità prevale il voto del Direttore Generale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo riguardanti le seguenti materie: (i) proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Straordinaria; (ii) nomina, revoca e retribuzione del Direttore Generale, sono valide se assunte con la presenza ed il voto favorevole dei 6/8 dei componenti del Consiglio Direttivo.

Qualora la votazione riguardi la materia di cui al punto (ii) il Direttore Generale si asterrà dall'esercitare il proprio diritto di voto con conseguente validità della relativa votazione se assunta con la presenza ed il voto favorevole dei 5/7 dei componenti del Consiglio Direttivo, salva la nullità della deliberazione.

#### **Art. 13 - PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica per un biennio, dalla data dell'assemblea ordinaria che lo ha nominato sino all'assemblea ordinaria che si tiene nel secondo anno successivo e può essere rieletto per un massimo di due mandati.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, firma i verbali e convoca, attraverso il Direttore Generale, le Assemblee dei soci.

Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti di sua competenza nell'ambito della ordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti, laddove questi siano più di uno. In presenza di entrambi i Vice Presidenti, sempre laddove essi siano più di uno, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente più anziano.

#### **Art. 14 - VICEPRESIDENTE - TESORIERE**

L'Assemblea può eleggere tra i componenti del Consiglio Direttivo uno o più Vice Presidenti nel numero massimo di 4 (quattro). I Vice Presidenti, se esistenti, affiancano il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione nell'ambito delle deleghe affidate dal Presidente per approfondire determinate tematiche o attuare programmi di interesse per l'Associazione. Ai Vice Presidenti è inoltre attribuita la funzione consultiva in relazione alle attività di amministrazione e rappresentanza dell'Associazione attribuite al Presidente.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e possono essere rieletti. L'Assemblea elegge tra i componenti del Consiglio Direttivo il Tesoriere dell'Associazione.

L'Assemblea può eleggere tra i componenti del Consiglio Direttivo il Tesoriere dell'Associazione.

Il Tesoriere, riferendone al Presidente, gestisce la cassa dell'Associazione, verificando, tra l'altro, che i contributi siano stati regolarmente pagati e che vi sia sempre disponibilità per far fronte ai costi ordinari dell'Associazione stessa.

Il Tesoriere dura in carica due anni e può essere rieletto.

#### **Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

La gestione dell'Associazione può essere controllata da un Collegio di tre Revisori.

I revisori, se esistenti, sono nominati dall'Assemblea, scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Al momento della nomina l'Assemblea ne determina anche il compenso per tutta la durata dell'incarico.

I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione amministrativa, economica e finanziaria dell'Associazione e, in particolare, è tenuto a predisporre la propria relazione sul bilancio consuntivo ed a riferirne all'Assemblea in occasione della approvazione.

#### **Art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L'Assemblea Ordinaria ogni biennio può eleggere, a scrutinio segreto, tre Probiviri, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista di almeno cinque candidati.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita ciascun Socio a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione e con la carica di Presidente o di Proboviro di uno dei Soci.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile ovvero dal Codice Etico.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel codice di procedura civile.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente del Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.

I Probiviri vigilano altresì sull'organizzazione complessiva del sistema per la conformità ai principi organizzativi generali di cui al presente statuto.



### **Art. 17 - DIRETTORE GENERALE**

Il Consiglio Direttivo nomina e può revocare il Direttore Generale ai sensi del precedente art. 12.

Al Direttore Generale è conferito il potere di provvedere:

- all'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- al coordinamento dell'attività associative;
- all'amministrazione ordinaria e alla vigilanza sull'andamento generale dell'Associazione;
- alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
- alla preparazione dei documenti contabili dell'Associazione, per le successive determinazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- prendere i provvedimenti, anche di spesa, necessari al buon andamento dell'Associazione e al raggiungimento dei fini associativi nell'ambito delle linee programmatiche e delle previsioni di spesa generali approvate all'inizio dell'esercizio, entro un plafond determinato dal Consiglio Direttivo;
- stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, finanziamenti di qualsiasi tipo e durata, entro un plafond determinato dal Consiglio Direttivo;
- aprire e chiudere conti correnti con banche e istituti di credito, prelevare somme dai conti intestati all'Associazione, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, entro un plafond determinato dal Consiglio Direttivo;
- effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali della Società, e girare per l'accredito sui conti correnti medesimi assegni e vaglia;
- per quanto di competenza, stipulare, modificare e risolvere convenzioni commerciali e di servizi di qualsiasi natura con imprese ed enti, entro un plafond determinato dal Consiglio Direttivo;
- per quanto di competenza, stipulare, cedere e risolvere contratti e convenzioni comunque inerenti all'oggetto sociale - compresi quelli aventi per oggetto opere dell'ingegno, marchi, brevetti, entro un plafond determinato dal Consiglio Direttivo;
- instaurare, nell'interesse della Società, rapporti di consulenza con esperti e professionisti esterni, fissandone tempi e modalità di pagamento. In caso di urgenza, il Direttore Generale può altresì esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica.

Egli dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che l'ha nominato.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed è responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione, sovrintendendo agli uffici e ai servizi della stessa.

### **Art. 18 - DISPONIBILITA' E RENDICONTO**

Le disponibilità dell'Associazione sono costituite dai contributi annuali dei Soci, da eventuali contributi straordinari o particolari dei Soci e/o di terzi, nonché, eventualmente, da ulteriori entrate derivanti da specifiche iniziative promosse dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 19 - BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO**

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo di esercizio e presentarlo agli organi statutari preposti secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il bilancio consuntivo è annuale, deve prendere in considerazione sia l'attività dell'organizzazione che delle eventuali sezioni che abbiano autonomia finanziaria e/o contabile ove ve ne siano e si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Esso è composto dalla relazione organizzativa, dal rendiconto economico, dallo stato patrimoniale, dal prospetto delle fonti e degli impieghi e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato. Il rendiconto economico, lo stato patrimoniale ed il prospetto delle fonti e degli impieghi devono essere redatti o, comunque riclassificati secondo gli schemi ed il piano dei conti previsti ed attualmente in uso ed in base ai principi di valutazione dettati dagli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile. Il rendiconto economico e lo stato patrimoniale devono essere raffrontati con quelli dell'anno precedente.

#### **Art. 20 - SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo nel corso di una Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste.

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione o di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto, ad altre associazioni che svolgano attività analoga a quella dell'Associazione.